



UNIVERSITA'  
CAMPUS  
BIO-MEDICO  
DI ROMA



## CONVENZIONE

### TRA

Università Campus Bio-Medico di Roma, Codice Fiscale 97087620585, P. IVA 0480201005, con sede legale in Roma, Via Álvaro del Portillo 21, 00128 (di seguito denominata anche UCBM) rappresentata dal Rettore, Prof. Andrea Onetti Muda, e dal Direttore Generale dell'Università, Ing. Paolo Sormani, domiciliati per la carica presso la sede dell'Ateneo, da una parte

### E

INAIL - il **Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici di Vigorso di Budrio (Bologna)**, P.IVA 00968951004, Codice Fiscale 01165400589, con sede legale in Budrio (BO), Via Rabuina 14, (di seguito "INAIL"), nella persona del dott. Angelo Andretta, dall'altra

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

### PREMESSO

- che UCBM è un Ateneo non statale legalmente riconosciuto (D.M. 31 ottobre 1991).
- che UCBM promuove strutture tra di loro integrate, di ricerca scientifica, di insegnamento universitario e di assistenza medico sanitaria;
- che è interesse di UCBM avviare rapporti con enti Esterni al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nell'aggiornamento professionale e nella sperimentazione di nuove attività didattiche ed integrative;
- che, all'interno dell'Università, nell'ambito della Facoltà Dipartimentali di Ingegneria e della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia, operano varie Unità di Ricerca, tra le quali quella di Robotica Biomedica e Biomicrosistemi, che vantano una riconosciuta esperienza nei settori della bioingegneria della riabilitazione, della protesica e della robotica biomedica. UCBM inoltre integra al suo interno un Policlinico Universitario a gestione diretta che a sua volta ospita varie Unità di Ricerca e Unità Operative assistenziali attive nel campo della ortopedia, della neurologia, della medicina fisica e riabilitazione, della assistenza protesica.
- che l'INAIL è ente strumentale dello Stato, costituito per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed al quale sono demandati compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che all'INAIL sono attribuite competenze anche in materia di ricerca;
- che l'INAIL, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, garantisce l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, di prestazioni sanitarie, ivi compresa la riabilitazione non ospedaliera anche in regime residenziale, di assistenza protesica e di prestazioni necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica e per il reinserimento socio lavorativo;

- che in campo riabilitativo e di assistenza protesica l'INAIL dispone di una struttura riconosciuta a livello internazionale e certificata ISO 9001: il Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici di Vigorso di Budrio (di seguito “il Centro protesi INAIL”), che ha fra i suoi obiettivi quello di utilizzare nuove metodologie e applicare le più aggiornate conoscenze nel campo dell'ortopedia tecnica e della riabilitazione con lo scopo di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, anche attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie;
- che per questo scopo INAIL realizza, ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1984, n. 782: attività di studio e di ricerca; sperimentazione; costruzione di protesi, ausili e ortesi; fornitura di protesi e ausili ortopedici con interventi di rieducazione e addestramento all'uso; progetti riabilitativi individuali; sostegno psicologico e sociale in ogni fase ed in ciascun tipo di intervento;
- che a sostegno della propria mission, l'INAIL ha identificato degli obiettivi generali che costituiscono l'orientamento di riferimento per tutti gli operatori ed i servizi della struttura:
  - i) Ricerca di nuove tecnologie finalizzate alla produzione;
  - ii) Produzione e fornitura di protesi e presidi ortopedici;
  - iii) Riabilitazione ed addestramento all'uso delle protesi;
- che in particolare INAIL intende sviluppare progetti di ricerca finalizzati all'evoluzione di un sistema impiantabile per il controllo della protesi di arto superiore con interfacce neurali invasive con interfacce wireless, nonché in ambito clinico, tesi all'elaborazione di nuove metodiche nel trattamento delle amputazioni di arto, finalizzate all'applicazione di protesi bioniche;
- che UCBM, nelle aree sopra elencate, ha sviluppato all'interno delle proprie Unità di Ricerca e assistenziali competenze, tecnologie e dispositivi del tutto peculiari nell'ambito robotico per applicazioni protesiche, coniugando studi di biomeccanica, mecatronica/robotica e neuroscienze con applicazioni cliniche, sul presupposto di una forte multidisciplinarietà e sinergie tra le varie competenze, elemento fondamentale del suo approccio alla ricerca. In particolare, UCBM ha una esperienza unica al mondo sull'impianto di interfacce neurali invasive in soggetti amputati per la comunicazione bidirezionale con il sistema nervoso periferico per il controllo di protesi di mano. UCBM è stata promotrice di due sperimentazioni cliniche su due soggetti amputati, rispettivamente nel 2008 e nel 2013, nell'ambito di due progetti europei ed un progetto nazionale, finanziato dal Ministero della Salute;
- che UCBM ha una esperienza consolidata nella predisposizione della documentazione per la richiesta di approvazione di protocolli sperimentali (anche di tipo invasivo) in campo protesico presso il proprio Comitato Etico ed il Ministero della Salute. A tal proposito merita menzionare come la presenza di un Comitato Etico presso UCBM che si occupa da tempo della valutazione ed approvazione di protocolli sperimentali promossi da soggetti interni ed esterni ad UCBM lo rende potenzialmente candidabile come Comitato Etico di riferimento per INAIL atto a valutare ed approvare sperimentazioni cliniche di INAIL. Inoltre, in virtù delle collaborazioni previste dalla presente Convenzione, il Comitato Etico di UCBM potrebbe utilmente avvalersi di esperti INAIL quali membri a chiamata per la valutazione di protocolli che riguardino ambiti nei quali INAIL ha maturato notevole esperienza di ricerca e applicativa;
- che il livello di eccellenza dei risultati della ricerca sviluppata da UCBM è stato più volte riconosciuto dalla comunità scientifica ed è attestato dai risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca, a cura dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, che colloca UCBM tra i migliori atenei, riportando valori maggiori alla media negli ambiti scientifici chiave di UCBM, e in particolare tra i primi tre atenei nell'ambito della bioingegneria;

## CONSIDERATO

- che le Parti concordano nel ritenere che lo sviluppo sinergico di specifici progetti di ricerca in ambiti di interesse comune e convergenti verso il medesimo obiettivo costituisce garanzia di maggiore efficacia dell'attività di ricerca e presupposto per l'ottimizzazione dell'impiego delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, consentendo di raggiungere risultati di più elevato livello qualitativo senza necessità di incrementare le risorse che ciascuna parte ha stanziato per lo specifico progetto di ricerca;
- che la collaborazione tra INAIL e UCBM per lo sviluppo di nuove tecnologie protesiche ed ausili, risulta particolarmente utile, in quanto permette di coniugare ricerca teorica, prototipazione e sperimentazione, e quindi, di realizzare prodotti di più immediata utilizzabilità ed efficacia;
- che, pertanto, le Parti ritengono di grande importanza svolgere in collaborazione attività di ricerca e sviluppo di interesse comune, realizzando una piena sinergia delle rispettive eccellenze in ambito clinico e tecnologico per l'assistenza all'uomo, al fine di ottenere risultati immediatamente trasferibili al mondo industriale e medico e positive ricadute sul sistema nazionale, per la reale applicazione sui pazienti e l'effettivo miglioramento della qualità della vita, con l'obiettivo altresì di incrementare le proprie conoscenze tecnico scientifiche nel campo delle tecnologie riabilitative e dell'assistenza protesica e di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico, tecnologico ed industriale;
- che tra UCBM ed INAIL è già in essere dal 2012 una convenzione finalizzata al tirocinio formativo presso le strutture di Vigorso di Budrio di laureandi e neolaureati del corso di Laurea Magistrale di Ingegneria Biomedica;
- che tra UCBM ed INAIL è inoltre già in essere dal 2013 una convenzione finalizzata all'attuazione del progetto PPR2 (Controllo della protesi di arto superiore con interfacce neurali invasive), che è stato avviato in data 2 maggio 2014 e del quale si prevede il completamento entro il 30 aprile 2017;
- che le Parti intendono proseguire la fattiva collaborazione avviata nel 2014 per lo svolgimento di ulteriori programmi di ricerca e sviluppo di sistemi e dispositivi ad alta tecnologia per la protesica e di innovazione clinica nel trattamento dell'amputato, con apporto congiunto di risorse strumentali e finanziarie, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e come meglio dettagliato negli Allegati Tecnici;
- che le Parti intendono instaurare una fattiva collaborazione per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e attività di formazione e per la partecipazione congiunta a bandi per progetti di ricerca nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, del Piano Nazionale di Ricerca e di ulteriori programmi competitivi per il finanziamento della ricerca da identificare;
- che le attività previste dalla presente convenzione risultano coerenti con i rispettivi statuti e con le finalità di interesse pubblico perseguite dalle Parti;
- che le attività previste dalla presente convenzione sono disciplinate dal D.Lgs. n. 50-2016, e che il contenuto della Convenzione è censito con il CUP E57B16000160005 e il CIG6741881832;

Tutto ciò premesso e considerato,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## Articolo 1 – **DEFINIZIONI**

- a) Per “Convenzione” si intende la presente convenzione, i documenti approvati dalla Commissione Tecnico Scientifica di INAIL e gli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b) Per “Progetto di Ricerca” o “Progetto” si intendono i programmi di attività di ricerca e di sviluppo che le parti definiscono congiuntamente negli Allegati 1 e 2 ove si dettagliano le modalità operative di esecuzione di ciascun progetto;
- c) Per “Materiale Tecnico” si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che una parte potrà scambiare con l'altra in relazione all'attività prevista dal presente Convenzione;
- e) Per “Diritti della Proprietà Intellettuale” o “IPR” si intende l'insieme dei brevetti, domande di brevetto e risultati suscettibili di protezione brevettuale, diritti di marchio e diritti sui progetti e disegni, copyright, know-how, informazioni riservate;
- f) Per “Background” si intende il know-how, le tecnologie e le IPR preesistenti, di cui ciascuna parte dispone e di cui rimane esclusiva proprietaria, che vengono messi a disposizione delle Parti al fine dello svolgimento delle attività di ricerca congiunta previste dalla presente Convenzione;
- g) Per “Foreground” si intendono tutti i risultati tangibili ed intangibili, protetti e non protetti, inclusa la IPR, le informazioni, i materiali, le conoscenze e il know-how, invenzioni, opere d'autore, software, prodotti, metodi, informazioni, specifiche, tecnologie e dati, generati dalle attività di ricerca congiunta previste dalla presente Convenzione o comunque concepiti e sviluppati in funzione o nell'ambito della presente Convenzione; i risultati generati al di fuori della presente convenzione non costituiscono Foreground;
- h) Per “Sideground” si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato collaterale e indiretto delle attività oggetto della Convenzione, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti;
- i) Per “Informazioni Confidenziali” si intendono, senza limite alcuno, tutte le informazioni, i dati o le conoscenze di qualsivoglia natura contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti, in qualsiasi forma espresse e/o su qualsiasi supporto memorizzate, comunicate o comunque fornite da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione, che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili.

## Articolo 2 – **OGGETTO**

2.1. Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti si impegnano, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, a collaborare per la realizzazione delle attività previste nei seguenti Progetti di Ricerca il cui dettaglio è riscontrabile rispettivamente negli Allegati 1 e 2:

1. PCR 1\2 – “Nuove metodiche, nel trattamento delle amputazioni di arto, finalizzate all'applicazione di protesi bioniche”;
2. PPR AS 1\3 – “Evoluzione sistema impiantabile per il controllo della protesi di arto superiore con interfacce neurali invasive, con interfacce wireless”.

2.2. Ciascuna Parte provvederà a:

- realizzare le attività di ricerca e sviluppo di propria competenza;
- condividere e rendere disponibile all'altra Parte il proprio Materiale Tecnico;
- consentire al personale dell'altra Parte, previo preavviso e conseguente autorizzazione, l'accesso e l'utilizzo delle proprie strutture e laboratori coinvolti nei Progetti di Ricerca;

- considerare operativa, quindi già acquisita e valida, per tutto il periodo di attuazione dei Progetti di Ricerca oggetto della presente convenzione, quanto stabilito nell' "Atto di estensione per la fruizione di locali comuni di cui all'accordo 23/12/2013" dell'8/10/2014;
- ove necessario e ritenuto utile ai fini di un miglior perseguimento degli scopi dei Progetti di Ricerca, rendere disponibili all'altra Parte, previo preavviso e conseguente autorizzazione, ulteriori propri locali e/o spazi;
- incentivare e facilitare lo scambio di informazioni pertinenti al Progetto tra il personale rispettivamente impiegato.

2.3 L'INAIL prende atto che, ai fini della realizzazione di alcuni task dei progetti di ricerca oggetto del presente accordo, UCBM potrà avvalersi anche, di partner esterni di alta competenza scientifica e specifica riportati negli allegati tecnici, riservando loro uno specifico budget.

### Articolo 3 - **PROGETTI DI RICERCA: RIPARTIZIONE DI SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE**

3.1. Ciascun progetto di ricerca sarà realizzato - secondo i relativi Allegati- che definiscono, sotto l'aspetto operativo: le attività tecnico-amministrative da svolgere; il personale coinvolto; la produzione di periodici report sullo stato di avanzamento dei progetti.

3.2. UCBM, pur non essendo tenuto ad una diretta compartecipazione ai costi del progetto, metterà a disposizione le risorse umane, strumentali e ambientali indicate nelle Tabelle A1 e A2.

3.3. INAIL contribuirà facendosi carico delle risorse finanziarie e dei costi relativi a risorse umane e strumentali e delle attività dei Progetti di Ricerca indicati nelle Tabelle B1 e B2.

L'onere a carico dell'INAIL per i due progetti non potrà comunque superare la cifra massima, netta delle tassazioni di legge, di 2.300.000 € (duemilioneitrecentomilaeuro) nel periodo di durata della presente convenzione come definito al successivo art. 4. Questa cifra è ripartita come di seguito indicato:

- 1.400.000 € (unmilionequattrocentomila,00euro) per il progetto PCR 1\2;
- 900.000 € (novecentomila,00euro) per il progetto PPR AS 1\3.

3.4. Tenendo conto dei vincoli finanziari definiti all'art. 3.3, le Parti concordano che l'articolazione delle erogazioni avvenga di norma su base semestrale e comunque in funzione del conseguimento dei risultati programmati nell'arco di ogni semestre e del rilascio dei relativi prodotti (deliverables), come dettagliati negli allegati tecnici. Tali prodotti (deliverables) dovranno essere approvati dal Gruppo di Coordinamento che dovrà comunicare all'Università la sua decisione entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla ricezione. L'approvazione dei prodotti da parte del Gruppo di Coordinamento costituirà la base necessaria per la richiesta di erogazione, da parte di UCBM, nei confronti di INAIL. INAIL provvederà alle erogazioni entro 60 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta dell'Università.

Per il progetto:

1. PCR 1/2: "Nuove metodiche, nel trattamento delle amputazioni di arto, finalizzate all'applicazione di protesi bioniche"

Budget massimo nel triennio: 1.400.000 € (un milione quattrocentomila)

Così ripartiti nell'arco del triennio:

- 1° anno: €350.000 (trecentocinquantamila);
- 2° anno: €400.000 (quattrocentomila);
- 3° anno: €650.000 (seicentocinquantamila),

valori intesi come spesa massima annuale al netto delle tassazioni di legge.

Nel caso di sottoscrizione di dottorati di ricerca finalizzati specificamente ai progetti, se richiesto da UCBM, l'INAIL potrà anticipare i relativi costi.

2. PPR AS 1/3: "Evoluzione sistema impiantabile per il controllo della protesi di arto superiore con interfacce neurali invasive, con interfacce wireless"

Budget massimo nel triennio: 900.000€ (novecentomila).

Così ripartiti nell'arco del triennio:

- 1° anno: €200.000 (duecentomila);
- 2° anno: €300.000 (trecentomila);
- 3° anno: €400.000 (quattrocentomila),

valori intesi come spesa massima annuale al netto delle tassazioni di legge.

Nel caso di sottoscrizione di dottorati di ricerca finalizzati specificamente ai progetti, se richiesto da UCBM, l'INAIL potrà anticipare tale copertura economica.

Ciò premesso, qualora dall'esame dei giustificativi da rimborsare non fosse necessario l'intero trasferimento dell'importo annuo originariamente stimato per un Progetto, e fermo restando il limite massimo dell'onere a carico dell'INAIL per ognuno dei Progetti, il gruppo di coordinamento delle attività progettuali potrà proporre l'eventuale utilizzo, parziale o totale, delle economie sopra descritte, a valere nei periodi successivi, che sarà effettuato tenendo conto delle disponibilità di bilancio dell'INAIL per il relativo esercizio finanziario.

3.4. Laddove i costi di cui al precedente comma 3.3 siano anticipati da UCBM, l'INAIL provvederà, con cadenza semestrale, al rimborso di quanto anticipato a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione probatoria.

3.5 In caso di trasferimento di risorse finanziarie di cui al precedente punto 3.4, la Parte destinataria del trasferimento:

- potrà, previo consenso scritto dell'altra Parte, effettuare variazioni di una voce di spesa ad un'altra, qualora nel corso di avanzamento dell'attività ciò sia necessario o risulti comunque opportuno per la migliore esecuzione delle attività;
- dovrà fare pervenire all'altra Parte, al termine di ogni anno, una rendicontazione economico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse trasferite a titolo di rimborso spese.

#### Articolo 4 – **DURATA**

4.1. La Convenzione acquista efficacia tra le Parti al termine delle verifiche di legge ex d.lgs. 50-2016 e termina con la conclusione dei Progetti di Ricerca di cui agli Allegati, in relazione ai quali è prevista una durata pari a 3 (tre) anni a partire dalla data del kick-off meeting che verrà definita da INAIL e che potrà essere anche diversa per ogni singolo Progetto di Ricerca.

4.3. Eventuali proroghe della durata dei Progetti di Ricerca avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.

#### Articolo 5 - **RESPONSABILI DI PROGETTO**

5.1. Per i Progetti di Ricerca, ognuna delle Parti identifica la struttura organizzativa, ed i relativi nominativi di riferimento, più idonea allo sviluppo ed alla gestione tecnico-amministrativa delle attività concordate, dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

5.2. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i responsabili individuati, impegnandosi in tal caso a darne tempestivamente comunicazione scritta all'altra Parte.

#### Articolo 6 - **PUBBLICAZIONI**

6.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a fare sì che il proprio personale, coinvolto nell'esecuzione della Convenzione e nello svolgimento delle attività relative ai Progetti di Ricerca, faccia espresso riferimento alla collaborazione tra esse, dandone adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, nelle pubblicazioni scientifiche, nelle partecipazioni congressuali.

6.2. Le Parti inoltre favoriscono pubblicazioni scientifiche e azioni divulgative e di formazione congiunte.

6.3. Ciascuna Parte ha diritto di pubblicare, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto e in qualsiasi forma) il Foreground ed il Sideground del Progetto di Ricerca a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al Project Manager dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- per proteggere le informazioni riservate sul Background; in tale ipotesi, la proroga varrà al massimo fino a quando il Background debba essere tenuto segreto secondo quanto previsto al comma 7.1 del successivo articolo 7;
- per consentire la redazione di una domanda di brevetto sui risultati contenuti nella pubblicazione proposta: in tale ipotesi, la proroga varrà per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà segreta;
- per proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili): in tale ipotesi, la proroga richiesta varrà al massimo sino a quando il Sideground e il Foreground debbano essere tenuti segreti in accordo con il comma 7.1 del successivo articolo 7.

## Articolo 7 - **RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

7.1. Le Parti si impegnano a trattare le Informazioni Confidenziali, per tali intendendosi ogni informazione, dato o conoscenza, esplicita o implicita, contenuta nel Background, nel Foreground e nel Sideground, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 anche per il periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione della presente Convenzione.

7.2. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubblicate prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della presente Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza del contratto;
- ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, nel caso in cui INAIL sia la Parte ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono a INAIL.

7.3. Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.4. La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le Informazioni Confidenziali di sua proprietà e/o comunque nella sua disponibilità e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.5. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di consentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesimo ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste da D.lgs.30 GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI”).

## Articolo 8 - **GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

8.1. Fermo rimanendo il diritto dell'inventore ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 30/2005, a UCBM e INAIL appartiene congiuntamente ed in misura paritetica la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale riguardanti il Foreground che sarà sviluppato in attuazione della presente Convenzione.

8.2. Ciascuna Parte rimane esclusiva proprietaria del Sideground che sarà sviluppato in occasione dello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

8.3. Ciascuna Parte provvederà tempestivamente ad informare l'altra, in via strettamente confidenziale e per iscritto, del Foreground generato.

8.4. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 8.8, ciascuna Parte ha il diritto di usare liberamente, senza il consenso dell'altra, il Foreground esclusivamente per i propri scopi istituzionali, purché ciò non ne pregiudichi la azioni di tutela e di valorizzazione.

8.5. UCBM svolgerà in proprio, ma per conto di entrambe le Parti, tutte le attività amministrative relative alla gestione dei brevetti e delle eventuali altre privative industriali relativi al Foreground (collettivamente indicati come “Brevetti”), assumendo ogni decisione in merito alle attività ordinarie e straordinarie quali pratiche di deposito, estensione, prosecuzione e mantenimento dei Brevetti dandone comunicazione all'INAIL. Inoltre, UCBM, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in attuazione delle medesime, si occuperà direttamente dell'esecuzione di tutte le attività di trasferimento tecnologico finalizzate alla transizione verso il sistema produttivo ed il mondo industriale.

8.6. Fermo restando quanto previsto dall'art.8.11, nel caso in cui UCBM non abbia interesse a proteggere il Foreground, INAIL potrà perseguire brevetti in Italia e all'estero in autonomia e a proprie spese e a proprio nome.

8.7. Le Parti stabiliscono fin da ora che tutte le spese relative alle attività di cui al precedente art. 8.5 sono ad esclusivo carico di UCBM, il quale si impegna a comunicare tempestivamente a INAIL i paesi nei quali si intende perseguire i brevetti, fornendo copia dei documenti ad essi relativi.

8.8. Le Parti concordano di attribuire a UCBM il diritto di negoziare, concludere e amministrare licenze d'uso, con e senza esclusiva e senza limiti di durata, per lo sfruttamento dei Brevetti e, per conseguenza, INAIL rinuncia ad intraprendere ogni attività di licenza ad essi relative. Ciò premesso, qualora le Parti decidano di valorizzare il Foreground attraverso la costituzione di una *start-up* o società, cui UCBM e INAIL deliberino di partecipare congiuntamente, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla costituenda *start-up* o società un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso esclusivo del Foreground.

8.9 UCBM, previa deduzione delle spese sostenute per i brevetti di cui all'art. 8.5 oggetto delle licenze a titolo oneroso dalle quali sono derivati i proventi da ripartire, corrisponderà all'INAIL il 50% delle royalty e/o corrispettivi di qualsivoglia altra natura derivanti dall'attività di licenza di cui all'art. 8.8, sulla base di rendicontazione periodica.

8.10 Nell'esercizio di quanto stabilito dall'art. 8.8 UCBM favorirà, per quanto possibile, la definizione con il Licenziatario delle migliori condizioni di fornitura ad INAIL del prodotto che incorporerà la tecnologia licenziata in accordo con le indicazioni di INAIL.



8.11 In caso una Parte rinunci alla propria quota di proprietà o non abbia interesse al deposito, prosecuzione, ottenimento, mantenimento ed estensione dei Brevetti, la Parte rinunciataria cederà e trasferirà la propria quota di titolarità all'altra Parte, che subentrerà nella proprietà piena, intera ed esclusiva di detti diritti e nel deposito, prosecuzione e mantenimento dei medesimi a proprie spese e a proprio nome, senza nulla dovere alla Parte rinunciataria.

8.12 Ciascuna Parte si impegna a concedere all'altra licenza d'uso non esclusiva, gratuita, mondiale, irrevocabile, perpetua, non sublicenziabile sul Background al solo scopo di utilizzare il Foreground.

## Articolo 9 - **COPERTURA ASSICURATIVA**

9.1. INAIL garantisce che il proprio personale dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà attività presso i locali di UCBM, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di INAIL in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.2. UCBM garantisce che il proprio personale dipendente e/o parasubordinato e/o affiliato che eventualmente svolgerà attività presso i locali di INAIL, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di UCBM in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.3. Le Parti dichiarano di essere munite di idonea polizza assicurativa a copertura, per tutto il periodo della presente Convenzione, della responsabilità civile verso terzi ed a copertura dei rischi per danni (compresi quelli gravi e gravissimi) eventualmente subiti da soggetti terzi che in qualsiasi modo prendono parte alle attività svolte in esecuzione dei Progetti di Ricerca, a causa, in dipendenza o comunque in connessione a tali attività.

## Articolo 10 - **SICUREZZA E RESPONSABILITA'**

10.1. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

10.2. Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale, comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della Convenzione e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.

10.3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro di INAIL e di UCBM, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

10.4. In relazione ai Progetti di Ricerca INAIL e UCBM si impegnano a garantire la rispondenza dei locali eventualmente concessi in uso da una Parte all'altra, nonché degli eventuali spazi in comune, alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal caso un documento generale di valutazione dei rischi, redatto da INAIL e da UCBM viene sottoscritto dalle Parti contestualmente alla consegna dei locali.

10.5. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 10.4, i datori di lavoro di INAIL e di UCBM s'impegnano altresì a individuare e valutare, per le attività svolte all'interno dei locali medesimi, i

rischi cui sono esposti i propri lavoratori per effetto dell'attività svolta, nonché a trasmettersi formalmente copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n.81/08. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, INAIL e UCBM provvederanno vicendevolmente a trasmetterne una copia.

10.6 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

10.7. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

10.8 In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, il cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt.70-72 del D. Lgs 81/08; in particolare per ciò che concerne i beni di proprietà UCBM, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigenti policy aziendali richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.

#### Articolo 11 - **DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere la Convenzione, in caso di inadempimento dell'altra Parte, previa intimazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., con diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, e dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la Convenzione stessa si intende senz'altro risolto.

#### Articolo 12 – **ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001**

Le Parti dichiarano di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### Articolo13 - **FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza della Convenzione e/o comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### Articolo 14 - **REGISTRAZIONE**

Il presente contratto sarà registrato in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R 131/86. Tutte le spese relative alla sua eventuale registrazione rimarranno ad esclusivo onere a carico della Parte richiedente la registrazione.

#### Articolo 15 - **COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE**

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto, anche a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a UCBM:

Università Campus Bio-medico di Roma

Via Álvaro del Portillo 21

00128 Roma

Alla c.a.

Ing. Paolo Sormani, [p.sormani@unicampus.it](mailto:p.sormani@unicampus.it)

Prof. Eugenio Guglielmelli, [e.guglielmelli@unicampus.it](mailto:e.guglielmelli@unicampus.it)

Tel. 06 225419607/9124

Fax 06225419609/9119

Se a INAIL

Centro Protesi Vigorso di Budrio

Via Rabuina, n. 14

40054 Budrio (BO)

Alla c.a del

Dott. Angelo Andretta, [a.andretta@inail.it](mailto:a.andretta@inail.it)

Ing. Rinaldo Sacchetti, [r.saccheti@inail.it](mailto:r.saccheti@inail.it)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Data

UCBM

Il Rettore

Prof. Andrea Onetti Muda

Centro Protesi INAIL

Il Direttore

Dott. Angelo Andretta

Il Direttore Generale dell'Università

Ing. Paolo Sormani

## **TABELLA A1**

<b>RISORSE E BENI CHE UCBM METTE A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO DI RICERCA PCR 1/2</b>
--

<b>Risorse Umane</b>		
Professori e ricercatori	2	anni/uomo
Area Ricerca	0.1	anni/uomo
<b>Totale HR</b>	<b>2.1</b>	anni/uomo

<b>Risorse Strumentali</b>
Sale operatorie equipaggiate con strumentari chirurgici dedicati
Microscopio per microchirurgia
Sale risveglio con assistenza anestesiologicala e infermieristica
Reparto per la degenza dei pazienti.
Strumenti di indagine clinica e neurofisiologica
Camera bianca
Officina meccanica
Stampanti 3D Printer
Sistemi di analisi del movimento
Strumenti software di simulazione e modellazione
Mani robotiche
Mani protesiche

<b>Risorse Ambientali</b>
Aree dedicate al progetto sia presso i laboratori del Polo di Ricerca di Biomedicina e Bioingegneria che presso il Policlinico Universitario e all'interno del Centro per la Salute dell'Anziano
Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi

## TABELLA B1

<b>RISORSE E BENI CHE INAIL METTE A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO DI RICERCA PCR 1\2</b>
---

<b>Risorse Finanziarie (come da totale Budget PCR1/2)</b>
---

1.400.000 €
-------------

Ripartizione per anno delle risorse finanziarie		
---	--	--

1° anno	2° anno	3° anno
---------	---------	---------

350.000 €	400.000 €	650.000 €
-----------	-----------	-----------

<b>Risorse Umane</b>		
----------------------	--	--

Project Management	0,5	anni/uomo
Fisioterapisti	1	anni/uomo
Tecnici Ortopedici	1	anni/uomo
Personale amministrativo	1	anni/uomo
Totale	3,5	anni/uomo

<b>Attrezzature ed infrastrutture per lavorazioni tecniche</b>	
--	--

Reparti produttivi per la realizzazione di protesi di arto superiore	Materie prime e materiali di consumo (*) per la realizzazione di 2 protesi e 6 invasature per TMR
Reparti di riabilitazione per arto superiore e relative strumentazioni per trattamenti fisiokinesioterapici	Materiale di consumo
Laboratorio e strumentazione per analisi del movimento	Materiale di consumo
Spazi dedicati INAIL	Laboratori Condivisi

(\*) Per Materiali di consumo si intende tutto quanto necessario alla realizzazione della protesi ad esclusione delle Mani protesiche, elettrodi, strumentazione per la taratura ed il set-up delle protesi. Questi potranno essere forniti dal Centro Protesi al UCBM a prezzo da concordare a seguito di regolare buono d'ordine.

## TABELLA A2

<b>RISORSE E BENI CHE UCBM METTE A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO DI RICERCA PPR AS 1\3</b>
---

<b>Risorse Umane</b>		
Professori e ricercatori	1.5	anni/uomo
Area Ricerca	0.1	anni/uomo
<b>Totale HR</b>	<b>1.6</b>	anni/uomo

<b>Risorse Strumentali</b>
Camera bianca
Officina meccanica
Stampanti 3D Printer
Sistemi di analisi del movimento
Strumenti software di simulazione e modellazione
Strumenti di indagine clinica e neurofisiologica
Mani robotiche
Mani protesiche

<b>Risorse Ambientali</b>
Aree dedicate al progetto sia presso i laboratori del Polo di Ricerca di Biomedicina e Bioingegneria che presso il Policlinico Universitario e all'interno del Centro per la Salute dell'Anziano
Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi

## TABELLA B2

<b>RISORSE E BENI CHE INAIL METTE A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO DI RICERCA PPR AS 1/3</b>
--

<b>Risorse Finanziarie (come da totale Budget PPR AS 1/3)</b>
---

900.000 €
-----------

Ripartizione per anno delle risorse finanziarie		
---	--	--

1° anno	2° anno	3° anno
---------	---------	---------

200.000 €	300.000 €	400.000 €
-----------	-----------	-----------

<b>Risorse Umane</b>		
----------------------	--	--

Project Management	0,5	anni/uomo
Fisioterapisti	1	anni/uomo
Tecnici Ortopedici	1	anni/uomo
Personale amministrativo	1	anni/uomo
<b>Totale</b>	<b>3,5</b>	<b>anni/uomo</b>

<b>Attrezzature ed infrastrutture per lavorazioni tecniche</b>	
--	--

Reparti produttivi per la realizzazione di protesi di arto superiore mio elettrica e silicone	Materie prime e materiali di consumo (*) per la realizzazione di 3 protesi e 6 invasature e 3 guanti
Reparti di riabilitazione per arto superiore e relative strumentazioni per trattamenti fisiokinesio terapeutici	Materiale di consumo
Laboratorio e strumentazione per analisi del movimento	Materiale di consumo
Spazi dedicati INAIL	Laboratori Condivisi

(\*) Per Materiali di consumo si intende tutto quanto necessario alla realizzazione della protesi ad esclusione delle Mani protesiche, elettrodi, strumentazione per la taratura ed il set-up delle protesi. Questi potranno essere forniti dal Centro Protesi al UCBM a prezzo da concordare a seguito di regolare buono d'ordine.